Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 08/03/2019

FATTO

La parte ricorrente espone di aver trasferito, dalla banca odierna resistente ad altro intermediario, i conti titoli a sé intestati ed, esattamente, un deposito titoli cointestato anche ad altri famigliari, nonché un deposito titoli intestato solo a sé medesimo. Il ricorrente si duole delle modalità con cui l'intermediario resistente ha dato esecuzione al trasferimento, in quanto l'esito finale ha comportato sia una modifica dell'intestazione dei depositi titoli, sia una variazione dei prezzi di carico, nonché un rilevante impatto fiscale. Chiede pertanto di condannare la banca resistente a modificare l'intestazione dei titoli, ad "attribuire i prezzi storici dei titoli trasferiti", nonché a restituire le somme corrispondenti alle plusvalenze applicate; in subordine, avanza una pretesa risarcitoria pari ad euro 91.709,21.
L'intermediario resiste alla pretesa. Nel rito, eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, trattandosi di controversia attinente a servizi di investimento. Nel merito sostiene di aver operato in conformità alle istruzioni ricevute dalla banca destinataria.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
I. Il Collegio respinge l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dalla banca resistente. Nell'odierna controversia viene in rilievo un contratto di deposito titoli in amministrazione. Come recentemente chiarito dalla decisione n. 14492/2017 (alla cui

motivazione si fa qui integrale rinvio), si tratta di un contratto tipicamente bancario, che, pur rivestendo una funzione accessoria alla prestazione di servizi di investimento, assume una rilevanza ed una finalità autonome.
Nel caso di specie, del resto, la doglianza fatta valere dal ricorrente non attiene alla prestazione del servizio di investimento, ma alla concreta esecuzione del contratto di deposito titoli, ossia alla prestazione di un servizio di natura eminentemente bancaria.
Il Collegio, pertanto, ravvisa la propria competenza a pronuncia sul ricorso proposto dal cliente.
II. Passando al merito della questione, il Collegio rileva che il trasferimento dei titoli è avvenuto sulla base delle indicazioni provenienti dalla banca di destinazione (che non è parte del presente procedimento), presso la quale il ricorrente ha compilato la modulistica relativa. Tra l'altro, il modulo prevedeva la seguente clausola: "Il trasferimento di uno strumento finanziario al portatore intestato presso la banca originaria ad uno dei cointestatari del dossier titoli comporta il cambio di destinazione a favore dei cointestatari del dossier titoli con la conseguente applicazione delle imposte previste dalla normativa vigente".
Ad avviso del Collegio, pertanto, non sussistono profili censurabili nell'operato della banca resistente, che si è limitata a dare attuazione ad un accordo stipulato tra il ricorrente medesimo e altro intermediario.
III. Ciò detto in punto di *an*, per mero scrupolo il Collegio rileva altresì la mancanza di fondamento nella quantificazione del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Infatti, non risultano addebitate né la somma di euro 79.783,74 (che corrisponde ad una posta fittizia, utilizzata per calcolare l'imposta da addebitare), né la somma di euro 1.797,12 (relativa alle minusvalenze pregresse accantonate alla data del 1 maggio 2018).
L'unico importo che è stato effettivamente addebitato è, dunque, quello pari a euro 10.128,35, che tuttavia corrisponde all'applicazione dell'imposta sul capital gain come conseguenza del trasferimento dei titoli, secondo i termini sopra ricostruiti e valutati come legittimi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO